Assicurazione Vita mista rivalutabile in Gestione Separata a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Vittoria Assicurazioni

Prodotto: Vittoria InvestiMeglio Doppio Rendimento II tar. 230U
Contratto rivalutabile (Ramo I)

Il presente documento è stato redatto in data 07/09/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2025 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 975.616.012 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 103.182.909.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 264,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non sono previste esclusioni per le garanzie offerte dalla copertura assicurativa.

Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni per i quali non è possibile presentare una richiesta di liquidazione per scadenza contrattuale o per decesso.
La richiesta di liquidazione per riscatto può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza.

Quanto e come devo pagare?

Premio	Il contratto è a Premio unico. Il Premio pagato non coincide con il Premio investito. Parte del premio versato viene utilizzata da Vittoria Assicurazioni per coprire i Costi del contratto e non contribuisce alla formazione del Capitale Assicurato. Il pagamento del Premio unico al perfezionamento è effettuato a favore di Vittoria Assicurazioni o dell'intermediario di riferimento con: moneta elettronica, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario o bollettino postale. Il Premio minimo è 10.000,00 euro mentre quello massimo è 1.000.000,00 di euro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che perseguono un obiettivo di crescita del capitale a breve termine, hanno una bassa o medio bassa propensione al rischio e non sono disposti o hanno una bassa capacità di sostenere perdite sui propri investimenti; è rivolto a chi ha una bassa conoscenza ed esperienza finanziaria e vuole investire in forme alternative ai titoli di stato e alle obbligazioni.

Il contratto può essere stipulato solo se l'Assicurato ha un'Età contrattuale compresa tra 18 anni e 85 anni alla Data di Decorrenza.

Per età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età compiuta all'ultimo compleanno ed espressa in anni interi. Se alla Data di Decorrenza sono trascorsi dall'ultimo compleanno almeno sei mesi, l'età utilizzata è aumentata di un anno.

Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni contenute nel KID, si riportano i seguenti costi a carico del Contraente:

- **Costi applicati al rendimento della Gestione Separata**

 Il contratto beneficia del rendimento annuo ottenuto dai Fondi Vittoria Obiettivo Rendimento e Vittoria Rendimento Mensile, al quale la Società applica un'aliquota fissa dello 0,80%. Questo prelievo può determinare un rendimento annuo riconosciuto inferiore a 0,00%.

 Esempio rivalutazione negativa:
 - Rendimento lordo del Fondo 0,00%
 - Aliquota trattenuta 0,80%
 - Rendimento attribuito al contratto -0,80%

- **Tabella sui costi per riscatto**

 Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

- **Costi per l'erogazione della rendita**

 In caso di conversione in rendita del capitale liquidato alla scadenza contrattuale, i costi di pagamento della stessa saranno quelli in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e verranno regolati tramite un set informativo dedicato.

- **Costi per l'esercizio delle opzioni**

 Il contratto non prevede opzioni contrattuali.

- **Costi di intermediazione**

 La quota parte percepita dall'Intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 33,30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano oppure compilando il form presente sul sito della Compagnia al seguente indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/. Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
IVASS o CONSOB	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **tutela.consumatore@pec.ivass.it** secondo le modalità indicate su **www.ivass.it** o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su **www.consob.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo **OPPURE** **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	La mediazione obbligatoria deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Prima di iniziare una causa, a pena di improcedibilità, la parte dovrà tentare la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari è possibile presentare reclamo direttamente all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento Fiscale dei Premi I premi versati su questo contratto non sono soggetti ad alcun tipo di imposta. Detrazione Fiscale dei Premi I premi versati su questo contratto non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale. Tassazione delle somme corrisposte Il trattamento fiscale delle prestazioni liquidate dalla Società varia in base al Beneficiario: • se il Beneficiario opera in ambito imprenditoriale, la componente reddituale delle prestazioni viene inclusa nel reddito d'impresa. In questo caso, la Società liquida gli importi senza applicare ritenute o imposte sostitutive • se il Beneficiario non opera in ambito imprenditoriale e l'importo delle prestazioni supera i premi versati (esclusa la componente demografica della polizza), la parte eccedente è considerata reddito di capitale, soggetto a imposta sostitutiva secondo la normativa vigente. La Società liquida quindi l'importo al netto di tale imposta.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
LE ATTIVITA' A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE NELL'AREA INTERNET RISERVATA POSSONO ESSERE DI NATURA DISPOSITIVA E CONSULTIVA, COME PER ESEMPIO PAGARE IL PREMIO DI RINNOVO, CONSULTARE IL SET INFORMATIVO, ECC.